



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione IV - Politiche per l'innovazione e
per la riqualificazione dei territori in crisi

Spett.le ANEF

Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

Alla c.a. dott. Sergio Marchese

sergio.marchese@legalmail.it

**OGGETTO: Agevolazione per gli investimenti in beni strumentali “4.0” –
Classificazione degli impianti di innevamento artificiale e degli
impianti di risalita a fune tra i beni dell'allegato A alla legge n.
232 del 2016 – Richiesta di parere tecnico**

Con istanza di parere tecnico presentata in data 23 febbraio 2021 (ns. prot. 50025), l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (“ANEF”) ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell'applicazione degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0” per gli investimenti in beni strumentali, degli “*impianti di innevamento artificiale*” e degli “*impianti di risalita a fune*” utilizzati nei comprensori sciistici e nell'ambito delle attività turistiche invernali ed estive.

Al riguardo, con riferimento alla prima tipologia di beni, l'associazione istante evidenzia come il processo di innevamento artificiale delle piste sciistiche (realizzato cioè utilizzando l'acqua come materia prima) sia sempre più caratterizzato dal passaggio dall'automazione alla digitalizzazione e alla progettazione di impianti in cui i diversi elementi e dispositivi (bacini idrici, stazioni di pompaggio e generatori di neve) sono fortemente interconnessi. In tal senso, l'aumento della produttività, dell'efficienza, della velocità e della qualità del processo di innevamento artificiale, al fine di assicurare maggiore competitività alle imprese del settore, risulta strettamente legato all'effettuazione di investimenti negli impianti di innevamento “di ultima generazione”. Tali impianti, come rappresentato nell'istanza, sono dotati di controllo centralizzato e di un



sistema di visualizzazione che permette all'operatore di monitorare e comandare l'intero sistema, sia in sede e sia da remoto, attraverso l'utilizzo di comuni dispositivi hardware (smartphone, tablet, computer fissi e portatili) e di ricevere via internet avvisi per eventuali malfunzionamenti dello stesso; in particolare, l'intero impianto di innevamento artificiale viene gestito da PLC centralizzati e IO remotati interconnessi tra loro e il PLC sovrintende a tutte le funzioni dell'impianto di innevamento artificiale, regolandone e controllandone tutti i parametri principali tramite sensori e trasduttori dedicati. Inoltre, viene evidenziato, si tratta di impianti che permettono di individuare la finestra temporale d'innervamento ideale (vale a dire quella che consente di ottimizzare i consumi, massimizzando l'efficienza del processo), attraverso algoritmi fondati su una combinazione di registrazioni, attuali e storiche, di temperatura e umidità dei generatori neve con modelli meteorologici locali.

Con riferimento alla seconda tipologia di beni, vale a dire gli impianti di risalita a fune, viene evidenziato che gli stessi assolvono alla funzione, fondamentale nello specifico processo, di trasportare in maniera automatica i fruitori del servizio, con il loro equipaggiamento, verso le piste da sci. In particolare, nella generalità dei casi, si tratta di impianti costituiti da due stazioni, una di valle e una di monte, ove sono alloggiati gli argani meccanici e le pulegge per l'azionamento e da funi cui sono connessi gli elementi per la movimentazione, opportunamente sorrette e guidate da sostegni di linea presenti lungo il percorso. Dal punto di vista tecnologico, viene fatto presente che detti impianti sono gestiti da un'apparecchiatura di sicurezza di tipo PLC Fail Safe che sovrintende a tutte le funzioni (quali, in particolare, velocità, arresto e correzione di eventuali derive di processo), che sono collegati ad internet con un proprio indirizzo IP e che, inoltre, sono in grado di comunicare mediante protocollo TCP-IP, anche al fine di consentire l'assistenza e la supervisione da remoto da parte del costruttore.

Secondo l'associazione istante, gli impianti in questione, in ragione delle loro caratteristiche tecniche sopradescritte, sono classificabili nell'ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A (*"Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti"*) e, in particolare, riconducibili, per quanto riguarda gli impianti di innevamento artificiale, alla voce punto elenco 3, concernente *"macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei"*



materiali e delle materie prime”, e, per quanto riguarda gli impianti di risalita a fune, alla voce punto elenco 11, concernente “*macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi*”.

Al riguardo, sulla base della descrizione contenuta nell’istanza, si ritiene di poter riconoscere la funzionalità degli investimenti in parola alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” e la conseguente ammissibilità alle agevolazioni previste dalle diverse discipline applicabili, *ratione temporis*, in ragione della data di effettuazione degli stessi. Si ritiene, inoltre, di poter condividere anche i criteri di classificazione nell’ambito dell’allegato A proposti dall’associazione istante. In particolare, gli impianti di innevamento artificiale, per la parte relativa alle componenti materiali strettamente legate allo specifico processo di trasformazione della materia prima e di innevamento, possono essere ricondotti nel loro complesso alla suddetta voce punto elenco 3 di tale allegato. È il caso di precisare, peraltro, che la classificazione in detta voce non può riguardare le macchine operatrici (in particolare, i mezzi battipista); le quali, tuttavia, ricorrendo le 5+2 caratteristiche tecnologiche richieste dalla disciplina, potrebbero risultare autonomamente riconducibili alla “voce punto elenco 11 del primo gruppo di beni (*macchine, anche motrici e operatrici*)”.

Per quanto riguarda invece gli impianti di risalita a fune, si conferma che gli stessi possono essere ricondotti, per assimilazione, alla suddetta voce punto elenco 11.

Ciò chiarito, è opportuno ricordare che, sia per gli impianti di innevamento artificiale e sia per gli impianti di risalita a fune, devono comunque essere esclusi dall’ambito applicativo delle agevolazioni le componenti degli investimenti qualificabili come “fabbricati e costruzioni”, per la cui individuazione, in relazione alle specifiche tipologie di impianti, si rimanda alla competenza della “Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare” dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, tuttavia, appare utile richiamare i chiarimenti forniti da tale Direzione Centrale nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, secondo la quale, per costruzione deve intendersi “...qualsiasi opera edile avente i caratteri



della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”. Con riferimento specifico alla categoria degli impianti di risalita a fune, inoltre, nella stesso documento di prassi (pag. 6) è stato precisato che “...Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.”.

Tutto ciò precisato con riferimento alle componenti materiali degli investimenti in oggetto, per quanto riguarda la componente immateriale (software) necessaria al controllo centralizzato delle due categorie di impianti, si ritiene che si tratti di software cc.dd. “stand alone” e, pertanto, da ricondursi nell’ambito dell’allegato B alla citata legge n. 232 del 2016, e, in particolare, alla voce “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud. Rientrano in questa voce anche quelle applicazioni che consentono il monitoraggio e il controllo anche in remoto utilizzando anche, ma non esclusivamente, dispositivi mobile”.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino

Siglato il Dirigente della div. IV – Marco Calabrò